



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR – a cura della Task Force Appalti-Progetti

AMBITO: REGOLE COMUNI, SOGGETTI, PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Consiglio di Stato, Sez. IV, 11/07/2025, n. 6068. Soggetti. RTI costituendo. Offerta. Necessaria la sottoscrizione da parte di tutti i componenti, a pena di inammissibilità.

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6068 del 11 luglio 2025 ha fornito chiarimenti in merito all'essenzialità della sottoscrizione dell'offerta da parte di tutti i componenti di un costituendo raggruppamento temporaneo.

La vicenda trae origine dall'impugnazione da parte di un operatore economico del provvedimento di aggiudicazione sulla base di diversi motivi, tra cui la mancata sottoscrizione dell'offerta da parte di tutti i membri del R.T.I. aggiudicatario.

Il giudice di primo grado respingeva il suddetto motivo di ricorso sulla base dell'assunto secondo cui la funzione della sottoscrizione della documentazione e dell'offerta è quella di renderla riferibile al presentatore dell'offerta vincolandolo all'impegno assunto. Da ciò consegue che laddove tale finalità risulti in concreto conseguita, con salvaguardia del sotteso interesse dell'Amministrazione, non vi è spazio per interpretazioni formali delle prescrizioni di gara.

Il Collegio considera errata la suddetta motivazione fornita dal T.A.R. sulla base della previsione di cui all'art. 68, comma 1, D.lgs. n. 36/2023 secondo cui *"È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettera e) e lettera f), anche se non ancora costituiti. In tale caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei (...)"*.

Invero, secondo il Consiglio di Stato dalla disposizione sopra riportata si evince l'essenzialità della firma quale imprescindibile elemento strutturale dell'offerta formulata da parte di tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei, affinché l'offerta possa giuridicamente ritenersi proveniente da quest'ultimi. La sottoscrizione di tutti gli operatori economici che intendono far parte di un futuro raggruppamento rappresenta, dunque, l'elemento essenziale perché, secondo il paradigma legale, l'offerta presentata rivesta rilevanza giuridica.

Pertanto, la firma apposta all'offerta costituisce sia l'elemento che consente la riferibilità della sua provenienza, sia l'elemento che vincola giuridicamente ciascun proponente al contenuto dell'offerta e assicura la serietà, affidabilità e insostituibilità dell'offerta formulata.

La sottoscrizione dell'offerta da parte di tutti gli operatori economici, che con essa intendono impegnarsi nei confronti della stazione appaltante, viene richiesta per assolvere imprescindibili esigenze di ordine generale di certezza della riconducibilità dell'offerta presentata nella gara ai medesimi operatori e determina la coercibilità dei relativi impegni nella successiva fase esecutiva.

In definitiva, la mancanza della sottoscrizione di taluno dei partecipanti alla gara costituisce una carenza essenziale della volontà negoziale da manifestare in seno alla procedura.

Link:

https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202502540&nomeFile=202506068_11.html&subDir=Provvedimenti